

**CONVENZIONE TRA L'UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI E IL COMUNE**

**DI VALSAMOGGIA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER**

**ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI ZOCCA. AA.SS. 2019/20-2020/21**

L'anno **duemiladiciannove**, addì **dodici** del mese di **dicembre**, con la presente scrittura privata da registrarsi in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26.4.1986 nr. 131,

**TRA**

**L'UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI** (C.F. 02754930366), con sede in Vignola (MO), via Bellucci n.1, rappresentata dalla Dirigente della Struttura Welfare Locale Elisabetta Scoccati, in esecuzione del decreto del Presidente dell'Unione n. 21 del 22.11.2019 e della delibera di Consiglio Unione n. 37 del 26.09.2019;

**E**

il **COMUNE DI VALSAMOGGIA** (C.F. 03334231200), con sede in Valsamoggia (BO), Piazza Garibaldi n.1, rappresentato dalla Responsabile Servizi alla persona, Scuola, Cultura, Sanità, Sociale e Sport Simona Maccaferri, in esecuzione della delibera di Consiglio comunale n. 88 del 12.11.2019;

Premesso che:

- da anni l'Unione Terre di Castelli ed il Comune di Valsamoggia sottoscrivono una convenzione volta a fornire il servizio di trasporto scolastico alle famiglie che, pur residenti nella frazione di Ciano di Zocca, decidono di rivolgersi per la frequenza scolastica alle scuole di Castello di Serravalle (località del Comune di Valsamoggia) perché territorialmente più vicine;

- al termine dell'anno scolastico 2018-19 è andata a naturale scadenza la convenzione precedentemente sottoscritta;

- che si intende anche per gli anni scolastici 2019-20 e 2020-21 rinnovare la collaborazione tra gli enti predetti onde facilitare agli alunni residenti a Ciano la

frequenza delle scuole di Castello di Serravalle;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

**ART. 1**

L'Amministrazione Comunale di Valsamoggia eroga agli studenti residenti a Ciano di Zocca e frequentanti le Scuole ubicate nel territorio di Castello di Serravalle, il servizio di trasporto scolastico secondo le modalità previste nel proprio piano annuale del trasporto e nel proprio regolamento del Servizio di trasporto scolastico. Le corse giornaliere saranno effettuate tenuto conto degli orari di lezione osservati dagli istituti scolastici.

**ART. 2**

L'Unione Terre di Castelli corrisponderà al Comune di Valsamoggia, per il servizio di cui all'art. 1, una somma a copertura delle spese sostenute pari ad € 11.840,00 per ognuno dei 2 anni scolastici convenzionati. Tale somma viene determinata moltiplicando il costo chilometrico per il numero di Km percorsi nel territorio comunale di Zocca.

**ART. 3**

Il Comune di Valsamoggia provvederà direttamente a raccogliere le domande di iscrizione al trasporto, a comunicare agli utenti la relativa tariffa ed a riscuotere le rette.

**ART. 4**

L'Unione Terre di Castelli è tenuta a versare al Comune di Valsamoggia la somma prevista in due rate annuali, rispettivamente entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno scolastico convenzionato, dietro presentazione di relative fatture da parte del Comune stesso.

**ART. 5**

La presente convenzione ha una validità corrispondente alla durata degli anni scolastici 2019/20 e 2020/21. Le Amministrazioni, previo avviso di almeno mesi tre, hanno facoltà di recedere dal presente atto.

#### **ART. 6**

Con la sottoscrizione della presente convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della convenzione, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Il titolare, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della convenzione. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui alla vigente normativa.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente convenzione sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato.

#### **ART. 7**

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si farà riferimento alle normative vigenti in materia.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Parte II della tariffa del D.P.R. 131/86. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 tabella allegato B) al D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e D.P.R. 955 del 30/12/1982.

Il presente atto composto da numero 3 (tre) pagine scritte per intero e numero 11 (undici) righe della pagina 4 (quattro), sarà annotato nell'apposito elenco conservato presso il Servizio Segreteria Generale dell'Unione Terre di Castelli.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per **UNIONE DI COMUNI "TERRE DI CASTELLI"**

**La DIRIGENTE DELLA STRUTTURA WELFARE LOCALE**

**Elisabetta Scoccati** \_\_\_\_\_

Per **COMUNE DI VALSAMOGGIA**

**La RESPONSABILE SERVIZI ALLA PERSONA, SCUOLA, CULTURA, SANITÀ, SOCIALE E SPORT**

**Simona Maccaferri** \_\_\_\_\_